



LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 22 03 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 4 1996 N. 8

Iniziativa e interventi sulla viabilita' minore di particolare interesse

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione Liguria al fine di consentire la circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali assume iniziative sulla viabilita' minore di particolare interesse attraverso procedure di coordinamento e intervento finanziario e progetti speciali per la salvaguardia e il riuso di manufatti viari di interesse ambientale o a difesa del territorio o di valore storico - culturale.

ARTICOLO 2

(Piano di intervento)

1. A decorrere dal 1997 la Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni biennio approva il piano di intervento comprensivo di iniziative di coordinamento organizzazione e finanziamento nonche' di eventuali progetti speciali relativamente alla viabilita' minore di particolare interesse. Il piano contiene le procedure gli indirizzi e le prescrizioni per l' attuazione la verifica e l' eventuale aggiornamento dei suoi contenuti. 2. Il piano indica eventuali interventi straordinari e d' urgenza per tratti di viabilita' caratterizzati dalla particolarita' dei manufatti e dalla peculiarita' della circolazione per le aree interessate. 3. Il piano puo' prevedere la partecipazione agli interventi oltre che di amministrazioni pubbliche anche di eventuali soggetti privati determinando per ciascun intervento le quote a carico sia dei terzi che della Regione nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. 4. Ai fini della redazione del piano di cui al comma 1 le Province entro il 28 febbraio di ogni biennio inviano alla Giunta regionale un elenco di strade di proprieta' pubblica o di uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali rispondenti alle caratteristiche di cui all' articolo 1.

ARTICOLO 3

(Accordo di programma)

1. Lo strumento di attuazione del piano di intervento e' l' accordo di programma cui possono partecipare in vista della realizzazione di obiettivi di pubblico interesse anche soggetti privati. 2. L' accordo di programma puo' prevedere la non onerosita' dell' intervento per la Regione e motivatamente anche per altri eventuali soggetti pubblici. 3. L' accordo di programma definisce nell' ambito delle rispettive competenze le modalita' di gestione e le misure di sicurezza delle strade di viabilita' minore di particolare interesse e la relativa classificazione amministrativa ai sensi del dlgs 30 aprile 1992 n. 285 ove non ancora effettuata. Indica inoltre i tipi di intervento la durata le quote finanziarie a carico di ciascun ente e soggetto interessato i criteri e le modalita' di erogazione di eventuali contributi a favore di interventi

straordinari ed urgenti di cui al comma 2 dell' articolo 2. 4. L' accordo di programma di durata non superiore al biennio relativo al piano di intervento e' stipulato entro sessanta giorni dall' approvazione del piano stesso.

ARTICOLO 4

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione le Province anche attraverso preventive intese fra le stesse entro il termine di sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge propongono un elenco di strade di proprieta' pubblica o di uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali. 2. Il piano di intervento viene comunque approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge anche senza tenere conto delle indicazioni eventualmente fornite dalle Province qualora le stesse non abbiano provveduto nei termini. 3. Nel primo piano di intervento nell' ambito degli interventi straordinari ed urgenti di cui al comma 2 dell' articolo 2 rientra quello relativo alla strada denominata " ex sede ferroviaria - strada delle gallerie o Sestri Levante - Moneglia - Deiva Marina."

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza dal " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1995 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1996 dei capitoli: - 1250 " Interventi della Regione finalizzati alla viabilita' essenziale di interesse regionale" per memoria; - 1251 " Intervento straordinario d' urgenza a favore della strada " ex sede ferroviaria - strada delle gallerie o Sestri Levante - Moneglia - Deiva Marina"" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6

(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Data a Genova addi' 22 marzo 1996

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

__Anno:1996

__Num:0014

__Boll__Uff__Num:08

__Boll__Uff__Anno:1996